DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE

Art. 3

Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507;

b) LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1996, N. 507;

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. La perdita di uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 387.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1996, non più in vigore dal 6 dicembre 2000 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
Estremi	Legge 5 febbraio 1992, n. 122
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-della-circolazione-stradale-e/art-3-iscrizione-nel-registro-delle-imprese-esercenti-attivita-di/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it